

Permesso S e contribuzioni - Domande frequenti

DOMANDE FREQUENTI PER PERSONE CON PERMESSO S

1. Le persone al beneficio di un permesso S vanno iscritte nel registro dei contribuenti?

- Le persone al beneficio di un permesso S che lavorano alle *dipendenze di un datore di lavoro residente in Svizzera* non vanno iscritte nel registro dei contribuenti, in quanto assoggettate all'imposta alla fonte. Il datore di lavoro, in qualità di debitore della prestazione imponibile, ha l'obbligo di trattenere l'imposta alla fonte e di riversarla all'autorità fiscale (cfr. domanda 2).
- Le persone al beneficio di un permesso S che lavorano alle *dipendenze di un datore di lavoro residente in Ucraina* devono annunciarsi al competente Ufficio di tassazione delle persone fisiche (cfr. domanda 3).
- Le persone al beneficio di un permesso S che esercitano un'attività lucrativa *indipendente* vanno iscritte nel registro dei contribuenti, in quanto assoggettate all'imposta ordinaria (cfr. domanda 4).
- L'iscrizione nel registro dei contribuenti delle persone al beneficio di un permesso S *senza attività lucrativa* va valutata singolarmente. In linea di principio, ritenuto che una prossima e duratura stabilizzazione della situazione in Ucraina è improbabile e che il Consiglio federale ha deciso di prorogare di un anno, sino al 4 marzo 2025, le misure di sostegno a favore dei titolari di un permesso S, non si può ancora presumere l'intenzione di stabilirsi durevolmente nel Cantone Ticino¹.

¹ Il diritto fiscale svizzero e quello del Cantone Ticino ammettono, in linea di principio, che il contribuente è assoggettato all'imposta in modo illimitato in un solo luogo, segnatamente quello in cui, secondo l'art. 3 cpv. 1 LIFD e l'art. 2 cpv. 1 LT, la persona fisica ha domicilio o dimora fiscale in Svizzera. Una persona ha il *domicilio fiscale* in Svizzera quando vi risiede con l'intenzione di stabilirsi durevolmente o quando il diritto federale ivi le conferisce uno speciale domicilio legale. Secondo l'art. 3 cpv. 2 LIFD e l'art. 2 cpv. 3 LT, la *dimora fiscale* in Svizzera è invece data quando una persona vi soggiorna senza interruzioni apprezzabili almeno 30 giorni esercitandovi un'attività lucrativa o almeno 90 giorni senza esercitare un'attività lucrativa.

Se il contribuente è assoggettato alle imposte anche all'estero – nella fattispecie in Ucraina – tornano applicabili le regole contenute all'art. 4 della *Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo dell'Ucraina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (CDI Svizzera-Ucraina)*, che danno la preponderanza ai legami di un contribuente con l'uno piuttosto che con l'altro Stato (le cosiddette *tie breaker rules*).

2. Le persone con permesso S e impiegate da un datore di lavoro residente in Svizzera devono pagare le imposte in Svizzera/Ticino?

Le persone in possesso di un permesso S che esercitano un'attività lucrativa *dipendente* per un datore di lavoro residente in Svizzera sono assoggettate all'imposta alla fonte.

Si ricorda che le persone assoggettate all'imposta alla fonte sono tassate secondo la procedura ordinaria ulteriore se il loro reddito lordo supera i CHF 120'000.- lordi annui oppure se dispongono di proventi non imponibili alla fonte.

Per eventuali informazioni rivolgersi all'Ufficio delle imposte alla fonte e del bollo (<https://www4.ti.ch/dfe/dc/chi-siamo/uif>).

3. Le persone con permesso S e impiegate da un datore di lavoro residente in Ucraina devono pagare le imposte in Svizzera/Ticino?

Giusta l'art. 15 in relazione con l'art. 4 della *Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo dell'Ucraina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (CDI Svizzera-Ucraina)*, a dipendenza delle circostanze, le persone al beneficio di un permesso S sono tenute a pagare le imposte nel nostro Cantone. Queste devono pertanto annunciarsi al competente Ufficio di tassazione delle persone fisiche.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al competente Ufficio di tassazione delle persone fisiche (<https://www4.ti.ch/dfe/dc/chi-siamo/uct>).

4. Le persone con permesso S e con un'attività lucrativa indipendente devono pagare le imposte in Svizzera/Ticino?

Le persone al beneficio di un permesso S che lavorano in qualità di *indipendenti* sono imposte ordinariamente nel nostro Cantone (cfr. *art. 7 CDI Svizzera-Ucraina*).

DOMANDE FREQUENTI PER LE FAMIGLIE OSPITANTI

5. Come vengono imposti gli indennizzi versati alle famiglie che ospitano persone poste al beneficio di un permesso S?

Il Consiglio di Stato ha deciso di corrispondere una pigione a coloro che hanno messo a disposizione unità abitative separate che soddisfano i criteri di abitabilità e che sono adeguate alle esigenze delle persone ospitate. In tali circostanze, l'indennità ottenuta da parte dello Stato per la messa a disposizione dello spazio locativo indipendente alle persone titolari di un permesso S va assoggettata alle imposte ordinarie quale reddito da sostanza immobiliare.

Per ulteriori informazioni consultare il comunicato stampa CdS 14.04.2022 (https://www4.ti.ch/area-media/comunicati/dettaglio-comunicato/?NEWS_ID=205897&cHash=ea05dfa8866b6d5a65b0719e593878c).

6. Le famiglie che ospitano persone al beneficio di un permesso S devono dichiarare il valore locativo?

I contribuenti che mettono a disposizione di persone titolari di un permesso S degli *spazi abitativi indipendenti a titolo gratuito* (ovvero senza ricevere alcun indennizzo) non devono esporre nei redditi il relativo valore locativo. In questi casi, secondo la giurisprudenza sul comodato d'uso², è il comodatario che diventa imponibile per il valore locativo dell'immobile di cui ha il godimento.

I contribuenti che mettono a disposizione degli alloggi *condivisi in coabitazione* con persone al beneficio di un permesso S devono invece esporre nei redditi l'intero valore locativo, senza la possibilità di far valere una sua riduzione.

7. Le famiglie che contribuiscono al sostentamento delle persone con permesso S possono far valere delle deduzioni?

Le famiglie che contribuiscono al sostentamento delle persone con permesso S su base volontaria non hanno diritto a far valere alcuna deduzione. Si ricorda che le persone al beneficio di un permesso S che si trovano nel bisogno possono richiedere il *forfait* di sostentamento definito nell'art. 9 cpv. 2 e 3 del Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l'asilo (cfr., per ulteriori informazioni, la pagina web <https://www4.ti.ch/di/ucraina/it/home>).

Per contro, le prestazioni volontarie a favore di associazioni svizzere esentate fiscalmente e che offrono solidarietà alle persone colpite dalla guerra possono venire regolarmente dedotte dai proventi imponibili (cfr. artt. 32c LT e 33a LIFD).

Il presente documento è stato tradotto anche in lingua ucraina. In caso di divergenze fa stato il testo italiano.

Le risposte alle FAQ, di carattere generale, si riferiscono ai casi più diffusi. La valutazione di ogni singolo caso dipende dalle circostanze specifiche. Si ricorda inoltre che il presente documento verrà aggiornato regolarmente, in funzione dell'evoluzione del conflitto in Ucraina.

Maggiori informazioni sullo statuto di protezione S sono disponibili sulla pagina web www.ti.ch/ucraina.

² Secondo gli artt. 305 ss. CO, il comodato è un contratto per cui il comodante si obbliga a concedere al comodatario l'uso gratuito di una cosa, e questi a restituirgli la cosa stessa dopo essersene servito.